


# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Liguria

### **Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 e successive modificazioni**

**Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti**

**Testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti**

**Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2** (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti), **coordinato con il Decreto n. 3/REG del 7 maggio 2002** (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") e **con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003** (Regolamento regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

*Avvertenza:*

*Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicativa.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie.*

*Il Regolamento regionale del 19 marzo 2002, n. 2 e il Regolamento regionale del 7 maggio 2002, n. 3 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, 8 maggio 2002, n. 8.*

*Il Regolamento regionale del 7 febbraio 2003 n. 3 è pubblicato nel presente Bollettino ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ila (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

## Articolo 1

### (Tipologie degli impianti)

1. I gestori delle seguenti tipologie di impianti di gestione dei rifiuti sono assoggettati al versamento, al Comune ove tali impianti sono siti, di un contributo annuale da calcolarsi sulla base dei criteri del presente regolamento:

- a) rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati:
  - 1) discariche (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);
  - 2) impianti di trattamento, ad esclusione dei centri di conferimento per la raccolta differenziata (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);
  - 3) impianti di incenerimento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997);
  - 4) impianti di produzione di combustibile da rifiuto (operazioni di cui al punto 14 - all 1 suballegato 1 del D.M. 5/2/98);
- b) rifiuti speciali e speciali pericolosi:
  - 1) discariche per lo smaltimento di rifiuti prodotti in proprio o da terzi, ad esclusione dello smaltimento dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);
  - 2) impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ad esclusione dei casi in cui le operazioni non costituiscano l'oggetto principale dell'attività svolta (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997);
  - 3) impianti di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi ad esclusione dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);
  - 4) impianti di incenerimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997).

2. Le attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono sottoposte al versamento dell'onere di servizio, unicamente se rientranti nelle definizioni di cui alle voci D2, D8 e D9 dell'allegato B al D. lgs. 22/1997, e propedeutiche a successive attività di smaltimento; sono escluse le operazioni di trattamento sui rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengano avviati a recupero. <sup>(1)</sup>



# Gestione-Rifiuti.it

## Articolo 2

### (Modalità di calcolo)

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue: <sup>(2)</sup>

Tipologia rifiuti	Tipologie impianti				
	Discarica D1, da D3 a D7 e D12 All. B D.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 All. B D.lgs 22/97 R1 All C	Deposito preliminare D15 All. B D.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e D9 All B D.lgs 22/97	Recupero Punto 14 All 1 sub-All 1 D.M. 5/2/98
Speciali pericolosi	0,013 €/kg	0,008 €/kg	0,005 €/kg	0,008 €/kg	
Speciali pericolosi previo trattamento	0,009 €/kg	0,006 €/kg	0,003 €/kg	0,006 €/kg	
Speciali non pericolosi	0,007 €/kg	0,004 €/kg		0,003 €/kg	
Speciali non pericolosi previo trattamento	0,005 €/kg	0,002 €/kg		0,001 €/kg	
Urbani e assimilati	0,008 €/kg	0,004 €/kg		0,003 €/kg	
Urbani e assimilati previo trattamento	0,004 €/kg	0,003 €/kg			0,002 €/kg

2. Gli importi di cui al comma 1 si incrementano automaticamente ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato, salvo revisione degli stessi per le attività che dovessero risultare a seguito di verifiche da parte delle Province o dell'ARPAL, fonti di particolari disagi per il territorio sul quale insistono.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50% nei casi in cui sia registrato EMAS. <sup>(3)</sup>

## Articolo 3

### (Modalità di applicazione)

1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, l'onere di servizio è versato al Comune entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. <sup>(4)</sup>

2. Qualora più impianti fra loro funzionalmente connessi soggetti al pagamento dell'onere di servizio siano localizzati nello stesso insediamento industriale si considera per la quantificazione del contributo solo la gestione dell'impianto che determina il calcolo dell'onere di servizio più elevato.

3. Nel caso in cui gli impianti funzionalmente connessi siano localizzati nel territorio di Comuni diversi l'onere di servizio determinato ai sensi del comma 2 si ripartisce in misura proporzionale fra i Comuni stessi.

4. Il contributo non è dovuto per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilabili conferiti agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), prodotti nell'ambito del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto.



# Gestione-Rifiuti.it

5. Il Comune ove ha sede l'impianto soggetto al versamento dell'onere di servizio, può stabilire che il soggetto gestore dell'impianto realizzi interventi ai sensi dell'articolo 4, a scomputo dell'importo dovuto. Sono fatti salvi eventuali accordi già stipulati ai medesimi effetti. (5)

## Articolo 4

### (Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla corresponsione dell'onere di servizio sono destinati dal Comune in via preferenziale ad interventi in campo ambientale finalizzati in particolare a mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

## Articolo 5 <sup>(6) (7)</sup>

### (Norma transitoria)

1. L'onere di servizio viene applicato in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di ampliamento l'onere di servizio si applica solo in relazione alle quantità di rifiuti abbancate nell'area oggetto di ampliamento.

2. Sono inoltre tenuti al versamento dell'onere di servizio gli impianti di gestione di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'onere di servizio si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la seguente gradualità:

- nella misura del 50 % dalla data di entrata in vigore sino al 31.12.2003
- nella misura del 75 % dal 1.1.2004 sino al 31.12.2004
- nella misura del 100 % dal 1.1.2005

4. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).

5. Entro il secondo anno solare di vigenza del regolamento verrà effettuata una verifica degli effetti derivanti al sistema di gestione dei rifiuti dalla applicazione dello stesso e, di conseguenza, con provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad apportare le eventuali modifiche ritenute opportune.

## NOTE

(1) Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") è aggiunto dall'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003 (Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

(2) Il comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19



# Gestione-Rifiuti.it

marzo 2002 n. 2 recante: “Regolamento di attuazione dell’articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l’applicazione dell’onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti”).

(3) Il comma 3 dell’articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall’articolo 1, comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(4) Il comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall’articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(5) Il comma 4 dell’articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall’articolo 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(6) L’articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall’articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(7) L’articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2003 detta una norma per il calcolo degli oneri di servizio e termini di pagamento per l’anno 2002, prevedendo che “L’onere di servizio per l’anno 2002 è calcolato anche sulla base delle modifiche introdotte dal presente Regolamento e il termine per il pagamento resta aperto fino al 30 aprile 2003”.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

DATA \_\_\_\_\_

REGIONE LIGURIA  
Settore Gestione integrata Ciclo Rifiuti  
Via D'Annunzio 111  
16121 GENOVA

COMUNE di \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO : APPLICAZIONE DELL'ONERE DI SERVIZIO

1. E' STATO ATTUATO IL REGOLAMENTO?

- SI  
 NO

Se NO, indicare le motivazioni:

---

---

---

3. QUALE IMPORTO E' STATO PERCEPITO?

---

---

4. DA QUALI IMPIANTI?

---

---

---

---

---

5. IN QUALE MODO E' STATO UTILIZZATO ?

---

---

---



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



